

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 75 del 30/09/2015

OGGETTO: REGOLAMENTO PARTECIPATE

L'anno duemilaquindici il giorno 30 - trenta - del mese settembre alle ore 15:30 nella sala del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno dietro invito diramato dal Presidente in sessione **ordinaria** ed in seduta **pubblica**.

All'appello risultano i Signori:

BASANIERI FRANCESCA	SINDACO	*
TANGANELLI LORENA	Consigliere	*
BIGLIAZZI VANESSA	Consigliere	*
OTTAVI SILVIA	Consigliere	*
FRAGAI GIANLUCA	Consigliere	*
MARCHETTI ALESSIA	Consigliere	*
PACCHINI LUCA	Consigliere	*
CAVALLI GINO	Consigliere	*
SARRI ELENA	Consigliere	-
GUERRINI EUGENIO	Consigliere	*
CATERINI PAOLA	Consigliere	*
SCORCUCCHI MATTEO	Consigliere	*
MANFREDA TEODORO	Consigliere	*
ROSSI PAOLO	Consigliere	-
MEONI LUCIANO	Consigliere	*
CARINI NICOLA	Consigliere	*
BERTI FABIO	Consigliere	*

Presiede **Il Presidente del Consiglio, Tanganelli Lorena**

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale: **Il Segretario Comunale, Dott. Dottori Roberto**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione del Vice Segretario Dott.ssa Lucherini ed il successivo dibattito, cui partecipano i Consiglieri Meoni e Manfreda, acquisito integralmente agli atti in formato digitale, ai sensi dell'art. 57 – comma 8- del Regolamento del Consiglio Comunale ed ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per le riprese audio e video de Consiglio Comunale;

Dato per letto il seguente riferimento:

“ Art.147-quater del Dlgs. 267/2000 (Controlli sulle società partecipate non quotate). - 1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.”

Atteso il decreto legge n. 174/2012 ha altresì riordinato la materia dei controlli interni degli enti locali prevedendo all' art. 3, comma 2, l' adozione di uno specifico regolamento da parte di ciascun ente locale;

Che il consiglio comunale con deliberazione n. 6 del 08/03/2013 come integrata con deliberazione n. 79 del 29.11.2013 consiliare ha adottato un nuovo regolamento, denominato Regolamento controlli interni il quale al momento non prevede la disciplina dell'attività di controllo sulle società partecipate;

Che dal 2015 tale forma di controllo è obbligatoria anche per gli enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti come il Comune di Cortona;

Ritenuto, quindi, opportuno approvare un regolamento che disciplini l'attività di controllo delle partecipate come da testo allegato .

Che tale testo è stato sottoposto all'attenzione della commissione competente che al termine dei propri lavori ha espresso parere sulla presente proposta di deliberazione nella seduta 24 settembre 2015;

Visto l'art. 42 D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000;

Preso atto:

- dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all' art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
- del parere della competente Commissione Consiliare, espresso nella seduta del 24.9.2015;

Visto l'art. 134-4 comma- del D.l.vo 267/2000;

Con n. 10 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Manfreda, Meoni, Carini, Berti e Scorcucchi), espressi per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le ragioni di cui in premessa, il regolamento sul controllo delle partecipate, composto da n. 6 articoli e che costituisce appendice al regolamento sui controlli interni vigente
- 2) di disporre altresì che il testo integrale del regolamento sia pubblicato sul sito internet del comune;
- 3) di inviare, a cura del Segretario comunale, copia della presente deliberazione e del regolamento allegato alla Prefettura di Arezzo ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4 comma- del D.l.vo 267/2000, con n. 10 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Manfreda, Meoni, Carini, Berti e Scorcucchi), espressi per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti;



REGOLAMENTO SUL CONTROLLO DELLE PARTECIPATE
(appendice al regolamento disciplinante i controlli interni)
Indice

- Art. 1 – Controllo sulle società partecipate**
- Art. 2 - Adempimenti dell'Ufficio**
- Art. 3 – Tipologie di controllo e strumenti di monitoraggio**
- Art. 4 - Il controllo di qualità dei servizi erogati**
- Art. 5– La misurazione della soddisfazione degli utenti (interni ed esterni)**
- Art. 6– Norma finale**

Art. 1 – Controllo sulle società partecipate

1. L'ente locale definisce un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dall'ufficio individuato negli atti organizzativi dell'ente, che corrisponde in sede di prima applicazione nella segreteria generale- contratti, che ne è responsabile e si

- svolgono in base agli indirizzi espressi dagli organi collegiali del Comune in sede di approvazione degli strumenti di programmazione.
2. Le tipologie di controllo possono essere tre:
 - controllo analogo;
 - giuridico- contabile;
 - sulla qualità dei servizi erogati.
 3. Il Consiglio Comunale, ai fini dell'attività di controllo, con il Documento Unico di programmazione (DUP), di cui all'articolo 170 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii., definisce preventivamente gli indirizzi strategici e gestionali a cui la società deve tendere nell'arco temporale del triennio.

Art. 2 - Adempimenti dell'Ufficio

1. L'ufficio individuato costituisce il punto di raccordo tra l'Amministrazione comunale e gli organi societari ed, in particolar modo, tra i settori comunali che gestiscono gli affidamenti dei servizi pubblici locali, di interesse generale e dei servizi strumentali a società partecipate dall'ente e gli organi gestionali delle predette società.
2. L'ufficio verifica e sollecita l'invio della documentazione e delle attività previste dal presente regolamento.
3. L'ufficio assiste gli organi politici, in riferimento all'articolo 170, comma 6, del d. lgs. n. 267/2000, nell'individuare gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società partecipate, secondo parametri qualitativi e quantitativi ed organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e le società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
4. L'ufficio trasmette rapporti informativi almeno annuali al Segretario Generale ed al Collegio dei Revisori dei Conti del Comune sui risultati delle operazioni di controllo eseguite. I rapporti analizzano gli eventuali scostamenti ed individuano le opportune azioni correttive, anche al fine del rispetto da parte delle società partecipate delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Art. 3 – Tipologie di controllo e strumenti di monitoraggio

1. Ai fini dell'esercizio del controllo, all'ufficio dovrà essere trasmessa periodicamente, da ciascuna società e nelle forme documentali preventivamente concordate, la seguente documentazione:

2.

A) Controllo giuridico - contabile:

- a) rapporti sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati;
- b) Elenco aggregato degli acquisti di beni, servizi e lavori, indicando espressamente le modalità, conformi alle norme vigenti sulla contrattualistica pubblica, di individuazione dei fornitori, prestatori di servizio e degli esecutori di lavori;
- c) Assunzioni e principali atti di gestione del personale con particolare attenzione ai costi e ai limiti della normativa vigente;
- d) Atti di alienazione e gestione del patrimonio;
- e) Contratti di servizi;
- f) proposte di deliberazioni dell'assemblea dei soci che presuppongono l'acquisizione, da parte del rappresentante del Comune, di indirizzi da parte degli organi collegiali del Comune.

B) Controllo sulla qualità dei servizi:

- a) Elenco dei reclami e disservizi e relativa gestione;
- b) Rilevazioni del grado di soddisfazione degli utenti, da effettuare con cadenza almeno biennale;
- c) Analisi degli indicatori di qualità relativi ai servizi soggetti a disciplinari previsti da carte dei servizi, da effettuare con cadenza almeno annuale;
- d) Gestione dei tempi di erogazione delle prestazioni;
- e) Informazioni preventive all'utenza su modifiche concernenti l'organizzazione e la gestione del servizio.

Art. 4- Il controllo di qualità dei servizi erogati

1. Il controllo di qualità dei servizi erogati dall'Ente può avvenire sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni.
2. Il controllo di qualità dei servizi erogati dall'Ente è realizzato sulla base del piano esecutivo di gestione, attraverso la misurazione degli indicatori della qualità dei servizi presenti nel piano dettagliato degli obiettivi e nel piano della performance.

Art. 5 – La misurazione della soddisfazione degli utenti (interni ed esterni)

1. Gli strumenti utilizzati dall'Ente per la misurazione della soddisfazione degli utenti interni ed esterni, nonché il valore quantitativo atteso dall'applicazione di ciascuno strumento, sono individuati annualmente nel piano delle performance ovvero promossi ad iniziativa dei Dirigenti e dei Responsabili dei Servizi per il tramite anche della Conferenza dei Dirigenti sono scelti fra i seguenti (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo):
 - a) apposito questionario cartaceo o informatizzato, per la rilevazione della soddisfazione dell'utenza interna;
 - b) apposito questionario cartaceo o informatizzato, per la rilevazione della soddisfazione dell'utenza esterna, in caso di servizi rivolti a portatori di interesse o di utenti specifici, individuabili e circoscritti nel numero complessivo;
2. I dirigenti e i responsabili di servizio avviano il processo di rilevazione di soddisfazione dell'utenza interna ed esterna attraverso la somministrazione dei suddetti strumenti.
3. Il nucleo di valutazione o l'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance si avvale delle risultanze del controllo di qualità dei servizi erogati al fine della valutazione dei dirigenti e dell'attività più in generale dell'ente.

Art. 6 – Norma finale

Il presente regolamento integra e costituisce appendice al vigente regolamento disciplinante controlli interni dell'ente ed entra in vigore con l'esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente del Consiglio
Tanganelli Lorena**

**Il Segretario Comunale,
Dott. Dottori Roberto**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**